



Provincia di Modena

È copia conforme ad originale depositata agli atti di questa Provincia



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA  
(arch. Nadia Quartieri)

PTCP

## **Variante PTCP di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai Piani di Bacino dei fiumi Po e Reno**

### **NORME DI ATTUAZIONE**

Adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 22/02/06



SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE  
PROVINCIA DI MODENA



## **COORDINAMENTO GENERALE**

Eriuccio Nora – *Area Programmazione e Pianificazione Territoriale*

### **Direzione di progetto**

*Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica*

Nadia Quartieri

Cristina Zoboli

Ugo Piras

*Servizio Pianificazione Ambientale e sicurezza del territorio*

Rita Nicolini

Paolo Corghi

Lorenzo Del Maschio

### **Elaborati Grafici e Cartografici**

*SIT Sistema Informativo Territoriale*

Antonella Barbara Munari

Corrado Ugoletti

Lorenzo Orlandini

*Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica*

Enrico Notari

*Servizio Pianificazione Ambientale e sicurezza del territorio*

Paolo Corghi

Lorenzo Del Maschio

### **Approfondimenti tematici**

*VALSAT* Renzo Pavignani

*Autorità di Bacino Reno*

Ferruccio Melloni

Paola Maldini

Domenico Preti

### **Gruppo di Lavoro interistituzionale finalizzato all'intesa PTCP – PAI Po**

Eriuccio Nora – *Area Programmazione e Pianificazione Territoriale*

*Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica*

Nadia Quartieri

Cristina Zoboli

*Servizio Pianificazione Ambientale e sicurezza del territorio*

Rita Nicolini

Paolo Corghi

Lorenzo Del Maschio

*Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia- Provincia di Modena*

Antonella Manicardi

Barbara Nerozzi

*Servizio Geologico – Provincia di Modena*

Ivano Campagnoli

Antonio Gatti

*Autorità di Bacino del Fiume Po*

Tommaso Simonelli

Gennaro Perrella

Antonella Mazzocchi

*Servizio Pianificazione di Bacino e della Costa – Regione Emilia-Romagna*

Monica Guida

Roberto Montanari

*Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli – Regione Emilia-Romagna*

Marco Pizzolo

*Servizio Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia– Regione Emilia-Romagna*

Enrico Leuratti

Annalisa Borghi

William Ferretti

## Norme Tecniche di Attuazione

### INDICE

**ART 1 - Sostituzione degli articoli 1,2,3,4 (Titolo I) e integrazione del Titolo II con l'art.6bis delle norme approvate con DGR n.2489 del 21/12/1999**

#### PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

##### TITOLO I FINALITÀ, OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO

Art. 1 Finalità del piano

Art. 2 Oggetti del piano - Contenuti e campo d'interessi

Art. 3 Elaborati del piano

Art. 4 Efficacia del piano

##### TITOLO II STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO E RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 6 bis La pianificazione di bacino

**ART 2- Sostituzione e integrazione degli articoli 26, 27, 29 (Titolo V) delle norme approvate con DGR n. 1864 del 26/10/1998 e DGR n.2489 del 21/12/1999**

#### PARTE III PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO

##### TITOLO V LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D'USO DERIVANTI DALL'INSTABILITÀ O DALLA PERMEABILITÀ DEI TERRENI

Art. 26 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità

Art. 27 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità

Art. 29 Abitati da consolidare o da trasferire

Art. 29 A Aree a rischio idrogeologico molto elevato

Art. 29 B Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) e d elevato (R3)

**ART 3 - Sostituzione dell'art. 37 (Titolo VII) delle norme approvate con DGR n. 1864 del 26/10/1998 e DGR n.2489 del 21/12/1999**

#### PARTE IV DISPOSIZIONI INTEGRATIVE FINALI

##### TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 Disposizioni transitorie di cui ai titoli III, IV, V VI,VII

**ART 4 - Sostituzione ed integrazione dell'appendice B – elenco L delle norme approvate con DGR n. 1864 del 26/10/1998 e DGR n.2489 del 21/12/1999**

#### APPENDICI

Appendice B – Elenco L: Abitati da consolidare o trasferire (elaborato di cui alla lettera 1 art. 3 P.T.P.R.)

Appendice B1 – Elenco L1: Aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato

Appendice B2 – Elenco L2: Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)

**ART 1 SOSTITUZIONE DEGLI ARTICOLI 1,2,3,4 (TITOLO I) E INTEGRAZIONE DEL TITOLO II CON L'ART.6BIS DELLE NORME APPROVATE CON DGR N.2489 DEL 21/12/1999**

1. *Gli artt. 1, 2, 3, 4, (Titolo I) delle Norme di Attuazione del PTCP vigente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2489 del 21/12/1999 sono sostituiti dai seguenti; il Titolo II delle medesime Norme è integrato con l'articolo 6 bis relativo alla Pianificazione di Bacino*

**PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI****TITOLO I FINALITÀ, OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO****ART. 1 FINALITA' DEL PIANO**

1. Il presente Piano, formato secondo i disposti dell'art. 2 della legge regionale 30 Gennaio 1995 n. 6, persegue i seguenti obiettivi determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio;
  - 1.1 per i titoli III, IV, V, VI, VII, aventi funzione di specificazione, approfondimento e attuazione del Piano Territoriale Paesistico regionale:
    - a. conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
    - b. garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
    - c. assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
    - d. individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti;
  - 1.2 in funzione delle predette finalità il presente Piano prevede, con riferimento all'intero territorio provinciale, a dettare disposizioni volte alla tutela:
    - dell'identità culturale del territorio provinciale, cioè delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
    - dell'integrità fisica del territorio provinciale;
  - 1.3 per i titoli VIII e successivi:
    - e. individuare politiche di sviluppo sociale ed economico condivise che, assumendo l'obiettivo della riduzione dell'uso di risorse non riproducibili o scarsamente rinnovabili, devono garantire prestazioni di adeguata efficienza del sistema e cogliere le opportunità offerte dall'inserimento del cuore manifatturiero della Regione in reti globali di città e di imprese e dalla valorizzazione di risorse immateriali quali l'innovazione tecnologica ed organizzativa e la formazione delle risorse umane; ed inoltre conseguire qualificazione e maggiore efficienza nel campo delle funzioni svolte dalla pubblica amministrazione;
    - f. ripristinare e conservare gli equilibri ecologici e garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni economiche ed insediative, ed in particolare:
      - garantire nel lungo periodo la consistenza quantitativa ed il rinnovo delle risorse idriche;
      - garantire il ripristino ed il mantenimento di livelli accettabili di qualità delle acque superficiali e sotterranee;

- garantire accettabili livelli di sicurezza degli insediamenti rispetto ai rischi idraulici e sismici;
  - ridurre la quantità di rifiuti da smaltire;
- g. riordinare e qualificare il sistema insediativo, fattore d'identità della comunità locale, nella dimensione intercomunale in cui si presenta oggi, riducendone i costi ambientali, sanitari, sociali ed economici, ed in particolare:
- frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata, quantomeno nelle forme che generano maggiore impatto ambientale e maggiori diseconomie, e favorire il rafforzamento delle strutture urbane dotate di un più ricco sistema di servizi, consolidando la struttura policentrica e la gerarchia storicizzata del sistema insediativo, definendo diversi ruoli e specializzazioni dei centri abitati e delle aggregazioni urbane, e valorizzando i nodi urbani complessi, in particolare i centri storici;
  - favorire un'evoluzione del sistema insediativo e della mobilità verso assetti che privilegino l'uso del trasporto pubblico e la mobilità di breve raggio, dimensionando le funzioni strategiche di rango sovracomunale, concentrando lo sviluppo insediativo ed in particolare le funzioni ed i servizi ad alta attrattività su poli e nodi di più elevata e diversificata accessibilità;
  - privilegiare la trasformazione e riqualificazione all'interno delle aree urbanizzate, frenandone l'ulteriore dilatazione e utilizzando il recupero delle aree dismesse o in dismissione come risorsa per contenere l'espansione urbana;
  - migliorare la qualità ecologica degli ambienti urbani, riducendo gli impatti delle attività produttive, agendo sulle modalità della mobilità, incrementando il verde urbano (sia pubblico che privato) e le superfici permeabili, valorizzando le risorse ambientali periurbane e tutelando le discontinuità delle strutture insediative;
  - tutelare dall'espansione urbana gli ambiti del territorio provinciale a più elevata sensibilità ambientale;
  - elevare la qualità ambientale ed insediativa delle aree industriali e promuovere il riordino urbanistico degli insediamenti produttivi;
- h. riordinare e pianificare il sistema della mobilità e dei trasporti al fine di renderlo sostenibile sotto il profilo ambientale e tale da garantire elevate prestazioni al territorio in termini di qualità, funzionalità, efficienza, sicurezza e maggiore accessibilità ed in particolare:
- assumere previsioni di sviluppo del sistema relazionale, attraverso il potenziamento e l'ottimizzazione del trasporto di persone e merci, finalizzate a ridurre l'attuale impatto ambientale caratterizzato da elevati livelli di inquinamento atmosferico e acustico e da un forte deterioramento della vivibilità degli insediamenti;
  - conseguire il più alto livello possibile di integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante l'individuazione sul territorio e la realizzazione di efficienti nodi di scambio modale gomma-ferro e gomma-gomma sui quali organizzare corridoi plurimodali ad elevata funzionalità;
  - ridurre il traffico nei centri urbani attraverso il potenziamento e la riorganizzazione del trasporto pubblico locale.

1.4 Inoltre per il Titolo V in relazione al tema del dissesto, ai sensi dell'art.21 c.2 della LR 20/00, in seguito all'intesa di cui all'art. 57 del D. Lgs. 112/98 stipulata in data... tra la Provincia di Modena e l'Autorità di Bacino del Fiume Po ed in adempimento di quanto disposto dagli articoli 39 e 26 rispettivamente del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno,

il PTCP persegue l'obiettivo generale di garantire al territorio provinciale, un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso la tutela ed il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, la riduzione del rischio idrogeologico, la conservazione del suolo, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità.

## **ART. 2           OGGETTI DEL PIANO - CONTENUTI E CAMPO D'INTERESSI**

1 I contenuti del presente Piano riguardano le competenze provinciali in materia di pianificazione e gestione del territorio attribuite dalla legislazione nazionale (L.142/90) unitamente agli adempimenti provinciali previsti nella stessa materia dalla legislazione regionale ed agli adempimenti richiesti dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) e dai piani di settore regionali. Inoltre ai sensi dell'art.21 c.2 della LR 20/00 e in seguito alle intese di cui all'art. 57 del D. Lgs. 112/98 stipulate in data... tra la Provincia di Modena e l'Autorità di bacino del Fiume Po il presente Piano assume il valore e gli effetti del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 39 e 26 rispettivamente del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno il presente Piano coordina il complesso di strumenti e norme regolamentati dai piani di bacino dell'Autorità di Bacino del Reno, che riguardano il territorio provinciale assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, comma 1 punto 1.4. Tali competenze ed adempimenti delimitano il campo d'interessi provinciali oggetto del presente Piano.

2. In particolare il presente Piano:

- a) orienta l'attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni singoli o associati;
- b) costituisce, nel proprio ambito territoriale, attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di bacino del Fiume Po specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione e provvede a coordinare il complesso di strumenti e norme regolamentati dal Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno;
- c) costituisce nel proprio ambito territoriale, specificazione approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), così come integrato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
- d) costituisce il momento di sintesi e verifica degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione;
- e) costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, disciplinato dall'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e s.m.

3. Il presente Piano riguarda:

A. sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturanti la forma del territorio, e cioè:

- A1. il sistema dei crinali;
- A2. il sistema collinare;
- A3. il sistema forestale e boschivo;
- A4. il sistema delle aree agricole;
- A5. il sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;

- B. zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico, e cioè, oltre alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, ricadenti nei sistemi di cui alla precedente lettera A.:
    - B1. zone ed elementi di interesse storico-archeologico;
    - B2. insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane;
    - B3. zone ed elementi di interesse storico-testimoniale;
    - B4. zone di tutela naturalistica, cioè ecosistemi, biotopi rilevanti e rarità geologiche, nonché ambiti territoriali ad essi interrelati;
    - B5. altre zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
  - C. aree ed elementi, anche coincidenti in tutto od in parte con sistemi, zone ed elementi di cui alle precedenti lettere, le cui specifiche caratteristiche richiedono, oltre ad ulteriori determinazioni degli strumenti settoriali di pianificazione e di programmazione provinciali, la definizione di limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso, e cioè zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto o di instabilità, in atto o potenziali, ovvero da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche;
  - D. sistema socio-economico:
    - D1. la governance dello sviluppo economico, sociale e territoriale e il posizionamento competitivo e funzionale del sistema socio-economico provinciale nel contesto di riferimento a scala regionale e globale;
    - D2. indirizzi prestazionali per l'attuazione delle politiche di sistema;
    - D3. la programmazione delle componenti strategiche del sistema funzionale dei servizi e di welfare;
  - E. evoluzione dell'assetto ambientale ed insediativo:
    - E1. la sostenibilità degli insediamenti e i fattori di criticità ambientale;
    - E2. l'evoluzione della struttura insediativa e le prestazioni in materia di disciplina e scelte urbanistiche, nonché direttive morfologiche e localizzative;
    - E3. strategie e prestazioni relative alle differenti aree territoriali subprovinciali;
  - F. sistema relazionale (mobilità e trasporti):
    - F1. i fattori di criticità e le tendenze in atto;
    - F2. il trasporto ferroviario nazionale, regionale e locale: le opportunità di potenziamento e le integrazioni di sistema;
    - F3. l'area della logistica: la via delle merci;
    - F4. l'accessibilità del sistema autostradale e la grande viabilità;
    - F5. l'allontanamento del traffico dai centri urbani;
    - F6. l'organizzazione futura del sistema di trasporto collettivo su gomma;
    - F7. la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza stradale;
    - F8. il ruolo del trasporto fluviale;
    - F9. il sistema di piste ciclabili;
    - F10. l'adeguamento infrastrutturale del complesso della viabilità di rango sovracomunale.
4. Il presente Piano in attuazione delle disposizioni del P.T.P.R., individua inoltre Unità di Paesaggio intese come ambiti territoriali omogenei sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale, con riferimento alle principali caratteristiche pedogenetiche dei suoli, ai caratteri bio-vegetazionali dominanti, alle forme dell'insediamento storico e recente, ai prevalenti orientamenti produttivi delle aziende agricole e ai fattori di particolare sensibilità ambientale, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di gestione del Piano stesso.
5. Il presente Piano contiene inoltre, negli allegati alla Relazione Parte I, le indicazioni grafiche delle zone disciplinate dalla L. 1497/39 e gli elementi disciplinati dalla L. 1089/39.

**ART. 3 ELABORATI DEL PIANO**

1. Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:
  - a.1 Relazione generale, Parte I° - Attuazione del Piano Territoriale Paesistico regionale, corredata da idonei allegati, che motiva e sintetizza le scelte del Piano;
  - a.2 Relazione generale Parte II°, corredata da idonei allegati, che motiva e sintetizza le scelte del Piano;
  - b. numero 11 tavole contrassegnate dal numero 1, redatte sulla base della Carta Tecnica Regionale 1:10.000 - II edizione - ridotta in scala 1:25.000, che indicano e/o delimitano sistemi, zone ed elementi specificamente considerati dal Piano, fatta eccezione per le delimitazioni di cui alle successive lettere del presente comma;
  - c. numero 57 tavole relative alla Carta Forestale e numero 55 tavole relative alla carta Forestale per le Attività Estrattive, contrassegnate rispettivamente dal numero 2A e 2B, entrambe in scala 1:10.000 sulla base della Carta Tecnica Regionale 1:10.000 - II edizione, e tre Relazioni di accompagnamento;
  - d. numero 25 tavole relative alla Carta del Dissesto contrassegnate dal numero 3, in scala 1:10.000 sulla base della Carta Tecnica regionale – II edizione, ed inerenti i fenomeni di dissesto e instabilità e le zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità;
  - e. numero 28 tavole relative all'Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato contrassegnate dal numero 4, in scala 1:5.000 sulla base della Carta Tecnica Regionale 1:5.000 - II edizione, che rappresentano la perimetrazione e zonizzazione delle aree a rischio idrogeologico. Tali aree includono gli abitati da consolidare o trasferire con perimetrazione approvata ai sensi dell'art. 29 del PTPR, le aree a rischio idrogeologico molto elevato delimitate nella cartografia di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po –P.A.I. e del Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per il Bacino del Reno in attuazione della L. 267/98 e s.m.i. dell'Autorità di Bacino del Reno e le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia. Per gli abitati da consolidare o trasferire con perimetrazione approvata ai sensi dell'art. 29 del PTPR e per le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia vengono allegare le norme di uso del suolo;
  - f. numero 3 tavole relative alle Unità di Paesaggio contrassegnate dal numero 5, in scala 1:50.000 sulla base della Carta Topografica Regionale;
  - g. gli elenchi: Elenco L -Abitati da consolidare o trasferire (elaborato di cui alla lettera 1 art. 3 P.T.P.R.); Elenco L1- Aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato; Elenco L2- Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)
  - h. numero 1 tavola contrassegnata dal numero 6 redatta sulla base della C.T.R. 1:10.000 - II edizione ridotta in scala 1:50.000 e individuata come "Carta della criticità idraulica di pianura";
  - i. numero 2 tavole contrassegnate dal n. 7, redatte sulla base della C.T.R. 1:10.000 - II edizione ridotta in scala 1:50.000 e individuata come "Carta della vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale";
  - j. numero 1 tavola contrassegnata dal n. 8, redatta sulla base della C.T.R. 1:10.000 - II edizione ridotta in scala 1:50.000 e individuata come "Carta delle sorgenti";
  - k. numero 3 tavole contrassegnate dal n. 9, redatte alla scala 1:50.000 e individuate come "Sistema della mobilità. Funzioni delle reti di trasporto ed organizzazione delle principali infrastrutture";
  - l. numero 1 tavola contrassegnata dal n. 10, redatta alla scala 1:80.000 e individuata come "Rete delle Piste ciclabili extraurbane";
  - m. numero 3 tavole contrassegnate dal n. 11, redatte alla scala 1:50.000 e individuata come "Schema strutturale dell'Assetto Insediativo";

- n. le presenti norme con relative appendici ed elaborati che ne costituiscono parte integrante;
2. Quando una componente territoriale ricade contemporaneamente entro sistemi, zone ed elementi indicati e/o perimetrati da più di una delle serie di tavole di cui al comma precedente e normati da uno o più dei successivi articoli, valgono le disposizioni più limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.
3. Sono elaborati di documentazione e non costitutivi del Piano i seguenti:
  - a. "2° Relazione sullo stato dell'Ambiente nella Provincia di Modena" allegata al Piano quale elaborato di riferimento essenziale per la fase delle analisi propedeutiche alle scelte di Piano;
  - b. elaborati cartografici, afferenti alla sola fase delle analisi riguardanti il sistema insediativo:
    - numero 1 tavola redatta alla scala 1:100.000 e individuata come "Tavola sullo sviluppo insediativo";
    - numero 3 tavole redatte alla scala 1:50.000 e individuate come "Carta morfologica evolutiva dei sistemi urbani";
  - c. elaborazioni non allegate al Piano, agli atti presso la Provincia, indicate nella bibliografia unita alla Relazione Generale, relative a specifici approfondimenti effettuati nella fase di formazione del Piano per gli aspetti socio-economici, ambientali, insediativi, infrastrutturali e di rete.

#### **ART. 4 EFFICACIA DEL PIANO**

1. Il presente Piano ha efficacia nei confronti di ogni decisione di programmazione, trasformazione e gestione del territorio di soggetti pubblici o privati che investa il campo degli interessi provinciali di cui all'art. 2.  
In particolare il presente Piano ha efficacia nei confronti dei piani, programmi e progetti generali e settoriali di iniziativa regionale, provinciale e delle Comunità Montane e nei confronti degli strumenti urbanistici comunali nei termini disposti dall'art. 2 della legge regionale n. 6/95.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il presente Piano detta disposizioni, riferite all'intero territorio provinciale, costituenti:
  - a. indirizzi;
  - b. direttive;
  - c. prescrizioni (limitatamente ai Titoli III, IV, V, VI, VII).
3. Gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione comunale e provinciale di settore, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano. I predetti strumenti di pianificazione e di programmazione, comunali e provinciali di settore e le varianti degli stessi provvedono ad una loro adeguata applicazione alle specifiche realtà locali interessate, tenendo conto anche delle Unità di Paesaggio.
4. Le direttive costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione, programmazione comunale e provinciale anche di settore, nonché per gli atti amministrativi regolamentari.
5. Le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, relative a sistemi, zone ed elementi esattamente individuati e delimitati dalle tavole di cui alle lettere b., c., d., e. ed f. del precedente articolo 3, ovvero esattamente individuabili in conseguenza delle loro caratteristiche fisiche distintive, che prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione comunale e provinciale di settore e sono immediatamente precettive, ferme restando le peculiari disposizioni di cui al successivo articolo 37.

6. Gli strumenti di attuazione delle determinazioni contenute negli atti di cui al successivo comma 8, ovvero in piani e programmi, nazionali o comunitari sono approvati, se ed in quanto ricadenti all'interno delle competenze di approvazione della Provincia, soltanto se compatibili con le disposizioni del presente Piano.
7. Gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione provinciali, subprovinciali e comunali, possono essere approvati soltanto se conformi con le disposizioni del presente piano. Restano ferme le disposizioni di cui ai successivi articoli 7, 8, 37 e 73.
8. Le disposizioni del presente Piano ove sia richiesta la partecipazione della Provincia costituiscono riferimento per gli organi dell'Ente in relazione:
  - a. alla definizione delle intese di cui al terzo comma dell'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - b. alle determinazioni di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880;
  - c. alle determinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 ed al quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393;
  - d. di procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
  - e. al raggiungimento dell'accordo di programma di cui al terzo comma dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210;
  - f. al raggiungimento degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, di cui all'art. 14 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 e da ogni altra vigente norma di legge.
9. Le disposizioni del presente Piano relative al sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, hanno il valore dei piani stralcio previsti, con riferimento alla tutela dei fiumi, dei torrenti, dei laghi, dei canali navigabili, dall'articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le disposizioni del presente Piano relative a Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art.26), zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di potenziale instabilità (art.27), abitati da consolidare o trasferire (art.29), aree a rischio idrogeologico molto elevato (art.29 A) e aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) (art.29B) e rappresentate nelle Tavole 3 della Carta del Dissesto e nell'Elaborato 4 Atlante delle Aree a Rischio Idrogeologico elevato e molto elevato, ai sensi dell'art.21 c.2 della LR 20/00 e in seguito alla intesa di cui all'art. 57 del D. Lgs. 112/98 stipulate in data..... tra la Provincia di Modena e l'Autorità del Fiume Po, si applicano in luogo delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) e provvedono a coordinare le norme del Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno. L'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale in relazione alle zone ed aree di cui sopra è effettuato nei riguardi del presente Piano.

## **TITOLO II STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO E RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE**

### **ART. 6 BIS LA PIANIFICAZIONE DI BACINO**

1. A seguito dell'intesa stipulata tra la Provincia di Modena e l'Autorità di bacino del Fiume Po ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il presente Piano assume il valore e gli effetti del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po nelle materie di cui all'art. 4, comma 10 delle presenti norme. In particolare il PTCP definisce approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del presente Piano, realizzando un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, fondato su analisi territoriali aggiornate e di dettaglio.  
La Provincia provvederà a trasmettere all'Autorità di bacino del fiume Po i successivi aggiornamenti relativi alle materie oggetto d'intesa.
2. Il presente Piano provvede a coordinare il complesso di strumenti e norme regolamentati dal Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno, che riguardano il territorio provinciale assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.1.
3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici in materia di dissesto idrogeologico è effettuato nei riguardi del presente Piano in relazione a quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2.

### **ART 2 SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI 26, 27, 29 (TITOLO V) DELLE NORME APPROVATE CON DGR N. 1864 DEL 26/10/1998 E DGR N.2489 DEL 21/12/1999**

1. *Gli artt. 26, 27, 29 (Titolo V) delle Norme di Attuazione del PTCP vigente approvato con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1864 del 26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999 sono sostituiti dai seguenti e integrati con gli articoli 29 A e 29 B (l'art.28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei del medesimo Titolo V rimane invariato).*

## **PARTE III PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO**

### **TITOLO V LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D'USO DERIVANTI DALL'INSTABILITÀ O DALLA PERMEABILITÀ DEI TERRENI**

#### **ART. 26 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto definite ed individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano (Carta del Dissesto) come:
  - a) aree interessate da frane attive: si intendono i corpi di frana, compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo.
  - b) aree interessate da frane quiescenti: si intendono i corpi di frana che non hanno dato segni di attività negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di blocchi, le espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (D.G.P.V.).Le delimitazioni delle zone individuate nelle tavole di cui al presente comma sostituiscono, dal momento della loro entrata in vigore, le delimitazioni delle tavole contrassegnate dal numero 3 "Carta del Dissesto" del P.T.P.R., ai sensi dell'art. 26, comma 2 delle relative Norme, e ai sensi dell'art.6bis del presente Piano, l'elaborato "2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Delimitazione delle aree in dissesto" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, le Tavole 3.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino

montano), 4.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e le Tavole 1.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano) e 2.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno. Dall'adozione del PTCP si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art.12 della LR 20/00. Nelle aree di cui al presente comma valgono le prescrizioni dettate dal terzo, quarto, quinto, sesto comma e le direttive di cui al secondo, settimo e ottavo comma.

(D) 2. Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico i Comuni in sede di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a conformare le loro previsioni alle delimitazioni di cui al presente articolo ed alle relative disposizioni, approfondendo ed integrando i contenuti specifici del presente piano ai sensi di quanto disposto all'art.A-2, comma 2 della. L.R. 20/2000. In tale contesto, i Comuni possono proporre, sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del P.A.I dell'Autorità di Bacino del fiume Po, eventuali ridefinizioni delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 27 previa analisi di carattere geologico-tecnico, corredate da approfondimenti di maggior dettaglio estesi ad un conveniente intorno, i quali dovranno comprendere comunque l'acquisizione dei dati necessari per la valutazione della reale attività del fenomeno franoso e/o della sua reale delimitazione. L'entità e tipologia delle indagini devono essere adeguate alle dimensioni del corpo di frana, alla complessità del sottosuolo, alla tipologia di intervento urbanistico in previsione e in generale alle dimensioni dell'intervento antropico in progetto. Ai fini dell'eventuale validazione delle proposte di ridefinizione delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 27, il Comune procede secondo la disciplina di cui all'art. 22 della LR n. 20/2000. Nello specifico, ai sensi del comma 5 del suddetto art.22, l'atto di approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) che contiene le proposte di ridefinizione delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 27 comporta anche la variazione della cartografia del PTCP qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla medesima LR 20/2000.

(P) 3. Nelle aree interessate da frane attive di cui al primo comma lettera a) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Nelle aree di cui al primo comma lettera a) è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione.

Al fine di ridurre il rischio idrogeologico, nelle aree di cui al primo comma lettera a) e lettera b) le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere congruenti al riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente.

(P) 4. Nelle aree interessate da frane attive di cui al primo comma lettera a) sugli edifici esistenti non sono consentiti interventi che comportano ampliamento di superficie e di volume e cambiamenti di destinazione d'uso che implicano aumento del carico insediativo. In tali aree sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.

Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente terzo comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità. E' inoltre consentita la nuova realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente volto a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, adeguate distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione. A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui al presente comma e al precedente comma 3.

- (P) 5. Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al primo comma lettera b), non comprese nelle aree di cui al successivo comma sesto, non sono ammesse nuove edificazioni. I Comuni, nella fase di formazione del Piano Strutturale Comunale potranno consentire e regolamentare, compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del P.A.I dell'Autorità di Bacino del fiume Po
- a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;
  - b) interventi di non rilevante estensione a completamento degli insediamenti urbani, e solamente ove si dimostri:
    - b.1 l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;
    - b.2 la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni all'interno o in stretta contiguità al perimetro del Territorio Urbanizzato ed in presenza di adeguate reti infrastrutturali esistenti. In particolare, nel caso di interventi in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato, ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale.
  - c) La realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

L'eventuale ampliamento e realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente quarto comma, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

- (P) 6. Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al precedente primo comma lettera b), già interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione delle presenti norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle

condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella cartografia del presente Piano. Tale verifica è effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po, fornendo altresì indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.

- (D) 7. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, definiscono idonee discipline attenendosi alle seguenti disposizioni. In prossimità delle scarpate dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità va comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche delle rocce e di giacitura degli strati delle scarpate sottese. In particolare tali direttive, per le zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alla lettera e) dell'art. 6 ed all'art. 10 della L.R. 19 giugno 1984 n. 35 e s.m.
- (D) 8. La Provincia, ai fini della revisione e dell'aggiornamento del PTCP in relazione alla evoluzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico interessanti il proprio territorio provvede, anche per le esigenze di monitoraggio dell'attuazione del piano stesso e dei suoi effetti sul sistema ambientale, alla elaborazione di aggiornamenti periodici della carta del dissesto, con le procedure di cui all'art. 27 della LR 20/2000.

#### **ART. 27 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili delimitate nelle tavole 3 del presente Piano e ricomprendenti tutte le aree corrispondenti a:
- coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali, ecc., in cui sono evidenti fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, soliflusso ecc.
  - conoidi di deiezione;
  - zone interessate da marcati fenomeni erosivi (depositi alluvionali, piede di versante, aree soggette a ruscellamento concentrato e/o diffuso, ecc.)
  - frane stabilizzate naturalmente e relitte compresi i relativi coronamenti
2. In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi quinto e sesto del precedente articolo 26, ma è lasciata facoltà ai Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, di poter interessare tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità, effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

#### **ART. 29 Abitati da consolidare o da trasferire**

1. Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera g. del precedente articolo 3, elenco che si intende aggiornato alle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
- (P) 2. Per gli abitati di cui al primo comma, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 14 aprile

2004 n. 7, delimitata secondo le modalità di cui all'articolo 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 1998, n. 267.

Le perimetrazioni approvate ai sensi della L. 9 luglio 1908, n. 445 e le perimetrazioni, con relative Norme, approvate con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R. rimangono in vigore fino alla loro eventuale revisione, da attuarsi secondo le modalità di cui al comma 2 art. 25 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7.

- (P) 3. Per gli abitati di cui al primo comma elencati nell'Appendice "B"- elenco L, per i quali l'ambito di consolidamento è stato definito mediante una perimetrazione approvata dalla Regione con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R., sino alla loro eventuale revisione secondo le modalità richiamate al precedente comma, valgono le delimitazioni e le relative norme d'uso del suolo approvate, che definiscono le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto, nonché gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricole-forestali, riportate nell'elaborato 4 - Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato.
- (P) 4. Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 per i quali non è stata approvata la perimetrazione con Norme con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R., fino all'approvazione della perimetrazione di cui al secondo comma del presente articolo, sono ammessi solo gli interventi di consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione senza ricostruzione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, all'interno del Territorio Urbanizzato e dei nuclei abitati purché non in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 26.
- (D) 4bis. Gli abitati da consolidare ex legge 9 luglio 1908, n. 445 sprovvisti di perimetrazione sono perimetrati, ai sensi dell'art. 25, comma 5 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, secondo le modalità richiamate al comma 2 del presente articolo, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti anche parzialmente territori urbanizzati e che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica (art. 25, comma 4 L.R. 14 aprile 2004 n. 7).
- (P) 5. Le perimetrazioni con relative norme inerenti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricole-forestali già approvate dalla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R., nonché le perimetrazioni approvate ai sensi del comma secondo del presente articolo, prevalgono sulle delimitazioni individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano e sulle connesse disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27. Le perimetrazioni e le relative norme vigenti, approvate dalla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R. sono riportate nell'elaborato 4 – "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato".
- (D) 5bis. Gli abitati dichiarati da trasferire con riferimento alla legge 9 luglio 1908, n. 445, sono sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 25, comma 6 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 al fine di:
- trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di delocalizzazione;
  - trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;
  - eliminare il vincolo di trasferimento.
- (P) 6. Negli abitati dichiarati da trasferire compresi nell'Appendice "B"- elenco L del precedente articolo 3, elenco che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, sino all'espletamento delle verifiche di cui al precedente comma cinque bis, sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità, in conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 29, comma 5 delle Norme del P.T.P.R..

**ART. 29A – Aree a rischio idrogeologico molto elevato**

1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, delimitate nella cartografia di cui all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano, ricomprendono le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino del Po n. 14/1999 del 20 ottobre 1999 e successivi aggiornamenti e integrazioni, e del Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per il Bacino del Reno in attuazione della L. 267/98 e s.m.i. dell'Autorità di Bacino del Reno.

(D) 2. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e sono perimetrate secondo i seguenti criteri di zonizzazione:

ZONA 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso;

ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti.

Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti zone:

ZONA B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni;

ZONA I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.

Nelle aree di cui al presente comma deve essere predisposto un sistema di monitoraggio finalizzato ad una puntuale definizione e valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto, all'individuazione dei precursori di evento e dei livelli di allerta al fine della predisposizione dei piani di emergenza, di cui all'art. 1, comma 4, della L.267/1998, alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle opere eventualmente realizzate.

Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, riportate nell'elaborato 4 – "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato",

e della legge 30 marzo 1998, n. 61, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano.

(P) 3. Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge

- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

(P) 4 Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

(D) 5 Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.

(P) 6 In attuazione del PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po gli Enti proprietari delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato, di cui un primo elenco è riportato nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PS 267, procedono, qualora non abbiano già provveduto, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente.

Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:

- le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;
- le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;
- le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
- le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.

La Provincia di concerto con gli enti competenti provvederà ad aggiornare ed integrare l'elenco suddetto delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato e a trasmetterlo all'Autorità di bacino del Fiume Po.

- (P) 7 Le norme di cui al presente articolo resteranno in vigore fino all'adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico anche con riferimento alla realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio.

**ART. 29B – Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)**

- 1 Le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) delimitate nella cartografia all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano, ricomprendono le aree di cui all'art. 5 del Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia dell'Autorità di bacino del Reno. Tali aree derivano dall'analisi di rischio a scala di bacino per centri abitati, nuclei abitati, previsioni urbanistiche, insediamenti industriali e artigianali principali che interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto e sono perimetrate e normate ai fini della limitazione e della riduzione del rischio.

- (P) 2 La perimetrazione comprende la suddivisione nelle seguenti zone a diverso grado di pericolosità:
- zona 1 - area in dissesto;
  - zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto;
  - zona 3 - area di possibile influenza del dissesto;
  - zona 4 – area da sottoporre a verifica;
  - zona 5 – area di influenza sull'evoluzione del dissesto.

A tale zonizzazione sono associate schede allegate all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano e norme specifiche di tipo urbanistico-edilizio e di tipo agroforestale contenute nei successivi commi. Tali norme hanno carattere immediatamente vincolante ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L. 183/89.

I Comuni competenti provvedono ad adeguare i loro strumenti urbanistici in base a quanto contenuto nelle schede allegate entro i termini stabiliti dall'art.17 comma 6 della L.183/89.

Nella progettazione degli interventi previsti, gli enti o uffici attuatori fanno riferimento agli indirizzi ed ai criteri progettuali contenuti nelle schede allegate.

Nel caso non sussistano più le condizioni rilevate e/o non sussistano più le condizioni di pericolosità per la pubblica incolumità anche a seguito di interventi, sulla base di studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie utilizzate per la redazione del Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia, l'Autorità di Bacino del Reno può conseguentemente adeguare la perimetrazione delle aree di cui al comma 1, secondo la procedura indicata al successivo comma 9.

Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, riportate nell'elaborato 4 – "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato", relative alle Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano.

- (P) 3 Nelle zone 1- area in dissesto - non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi fabbricati e nuovi manufatti edilizi né di nuove infrastrutture. Possono essere consentiti:
- a) opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi;
  - b) interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati e manufatti e delle infrastrutture esistenti;
  - d) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità di fabbricati e manufatti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e

volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico antropico e subordinatamente al parere favorevole del competente Ufficio; le opere imposte da normative vigenti, opere connesse ad adeguamenti normativi e opere su manufatti e fabbricati tutelati dalle normative vigenti;

e) interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. La realizzazione di tali interventi, ad esclusione della manutenzione, è subordinata al parere favorevole dell'Ufficio competente.

f) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001;

g) opere infrastrutturali, manufatti, fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001.

(P) 4 Nelle zone 2 - area di possibile evoluzione del dissesto – e nelle zone 3 - area di possibile influenza del dissesto – non è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati esterni al territorio urbanizzato né di nuove infrastrutture. Oltre agli interventi ammessi per le zone 1 di cui sopra, possono essere consentiti:

a) modesti ampliamenti dei fabbricati esistenti;

b) infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti;

c) nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

d) interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, opere finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'evoluzione dei fenomeni di instabilità e opere temporanee a tutela della stabilità statica degli edifici lesionati;

e) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001;

f) opere infrastrutturali e fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001;

g) nuovi fabbricati che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico.

I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera c) sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime entro 60 giorni con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico in merito alla coerenza dell'opera con quanto contenuto nelle schede di valutazione di rischio e riportate in allegato all'elaborato 4 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano

(P)5 Nelle zone 4 - area da sottoporre a verifica in assenza del provvedimento di cui alla lettera b del presente articolo, si applica il comma 4. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

a) L'adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, l'adozione di nuove varianti e l'attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato, sono subordinate a verifiche di stabilità dell'area secondo le specifiche contenute nell'Allegato n.3 "Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana" del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PSAI). In tali casi le Amministrazioni Comunali o gli Enti competenti verificano e definiscono, attraverso specifiche indagini geognostiche e adeguati sistemi di monitoraggio, le caratteristiche geometriche del corpo di frana e lo stato di attività. Al termine di un significativo periodo di monitoraggio sarà redatta una relazione geologico-tecnica comprendente l'analisi dello stato di attività del fenomeno di dissesto, la verifica di stabilità dell'area e gli interventi necessari alla rimozione delle condizioni di instabilità;

b) le Amministrazioni Comunali, sulla base dell'esito delle indagini di cui alla lettera a, adottano un provvedimento relativo alla perimetrazione e zonizzazione dell'area nel quale sono contenute specifiche norme e limitazioni d'uso correlate al grado di stabilità e/o allo stato di attività strumentalmente rilevato, seguendo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;

- c) le Amministrazioni Comunali inviano alla Autorità di Bacino e alla Provincia il provvedimento, completo della relativa documentazione tecnica, entro 30 giorni dalla sua adozione;
- d) Le Amministrazioni Comunali sono tenute a mantenere in efficienza la rete di monitoraggio per scopi di protezione civile e ad inviare annualmente all'Autorità di Bacino gli esiti delle periodiche letture. Dopo un periodo di osservazione di almeno 5 anni, l'Autorità di Bacino congiuntamente alla Amministrazione Comunale, sulla base degli esiti ottenuti valuterà l'opportunità di sospendere o continuare l'azione di monitoraggio.
- (P) 6 Nelle zone 1, 2, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi su aree, infrastrutture, fabbricati e manufatti ammessi e gli interventi di livellamento e movimento del terreno sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:
- a) allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
- b) verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
- c) ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei;
- d) le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate, ..... ) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti.
- e) in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale.
- (P) 7 Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5 valgono le seguenti prescrizioni agroforestali:
- a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
- b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio.
- c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
- d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.
- e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di

guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.

f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1.

g) Viabilità minore: la viabilità poderali, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.

h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale;

i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si dovrà provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile con le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l'equilibrio del suolo.

(P) 8 Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, le lavorazioni agricole sono vincolate dalle seguenti prescrizioni:

a) nella zona 1, le eventuali utilizzazioni agricole devono essere autorizzate dagli Enti competenti sulla base di una specifica indagine che accerti quanto segue:

- le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle condizioni di stabilità delle unità idromorfologica elementare (U.I.E.) e sui fenomeni di dissesto.

- l'assetto agronomico culturale e le tecniche di lavorazione devono essere finalizzate alla rimozione e all'attenuazione delle condizioni di instabilità.

b) nella zona 2 sono ammesse utilizzazioni agricole nei terreni con pendenze medie delle unità colturali inferiori al 30%, mentre nei terreni con pendenze superiori al 30% vanno incentivate: la conversione a regime sodivo, gli usi di tipo forestale non produttivo e la praticoltura estensiva.

c) nelle zone 1, 2 e 4 sono da favorire trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale. Sono ammesse movimentazioni del terreno necessarie alla realizzazione di opere di regimazione idraulica e di opere di consolidamento.

d) nelle zone 3 e 5 sono ammessi tutti i tipi di colture previo adeguate opere di raccolta e regimazione superficiali come previste al precedente comma 7, lett. a.

(D) 9. L'adeguamento delle perimetrazioni e delle classificazioni delle aree oggetto delle norme previste al comma 1 è adottato, anche su proposta dei Comuni interessati, con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, su proposta del Comitato Tecnico. Della adozione di detta delibera è data notizia sul Bollettino Ufficiale delle Regioni competenti per territorio. La delibera di adozione e la documentazione che individuano la nuova perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso le Regioni e le Province interessate. Osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni. Il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni, adotta la conclusiva proposta di perimetrazione che viene trasmessa alle Regioni interessate per l'approvazione.

**ART 3 SOSTITUZIONE DELL'ART. 37 (Titolo VII) DELLE NORME APPROVATE CON DGR n. 1864 del 26/10/1998 e DGR N.2489 DEL 21/12/1999**

1. *L'art. 37 (Titolo VII) delle Norme di Attuazione del PTCP vigente approvato con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1864 del 26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999 è sostituito dal seguente*

**PARTE IV DISPOSIZIONI INTEGRATIVE FINALI****TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI****ART. 37 DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI CUI AI TITOLI III, IV, V, VI, VII**

1. Fatta salva la perdita di efficacia, per scadenza dei termini fissati dal 2° comma dell'art. 37 del PTPR e la conseguente non attuabilità delle previsioni urbanistiche non conformi al piano regionale, i Comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni del presente Piano entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare per le disposizioni relative al titolo V art. 26, 27, 29, 29 A, 29 B i Comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica entro due anni dalla entrata in vigore della presente Variante di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai Piani di Bacino dei fiumi Po e Reno.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti adottate dopo l'entrata in vigore del presente Piano devono essere conformi alle presenti norme.
3. Fino all'adeguamento di cui al primo comma e comunque per non più di cinque anni dalla entrata in vigore del presente Piano, per gli ulteriori ambiti introdotti in variazione a quelli individuati dal P.T.P.R. vigente, sono fatte salve le previsioni contenute nei Piani Regolatori vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano ad eccezione di quelle in contrasto con quanto disposto dagli artt. 18, 21A lettera "a e b1", 25, 26 lettera a.
4. Sono fatte salve le previsioni e le corrispondenti zonizzazioni cartografiche contenute nei Piani Provinciali di Settore (PIAE, PISRUS ecc.) vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano purché approvati in conformità alle disposizioni del P.T.P.R..

**ART 4 SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE DELL'APPENDICE B – Elenco L DELLE NORME APPROVATE CON DGR N. 1864 del 26/10/1998 e DGR N.2489 DEL 21/12/1999**

1. L'appendice B – Elenco L delle Norme di Attuazione del PTCP vigente approvato con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1864 del 26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999 è sostituita dalla seguente e integrata con l'Appendice B1 – Elenco L1: Aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato; Appendice B2 – Elenco L2: Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3).

**APPENDICI**

**Appendice B – Elenco L: Abitati da consolidare o trasferire (elaborato di cui alla lettera 1 art. 3 P.T.P.R.)** (Nella terza colonna si riportano i riferimenti per il Bacino Po: al PAI Allegato 4.1 Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e PS267 aggiornamento e per il Bacino Reno al Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato)

<b>Abitati da consolidare o trasferire</b>	<b>Approvazione perimetrazione ai sensi dell'art. 29 delle norme del P.T.P.R.</b>	<b>Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PAI - Allegato 4.1 Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e PS267 aggiornamento) (PS267 per il Bacino Reno)</b>
<b>CASELLE (Fanano):</b> A. T. con D.P.R n. 144/1958	—	—
<b>OSPITALE (Fanano):</b> A. C. con D.Lgt. n. 229/1916	—	—
<b>FIUMALBO, Capoluogo:</b> A.C. con RD. n. 1055/1942	—	—
<b>FONTANALUCCIA (Frassinoro):</b> A. C. con R.D. n 1319/1931	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 1497 del 1.8.1997	<b>Frassinoro, Fontanaluccia, bacino Secchia (048-ER-MO)</b>
<b>PIANDELGOTTI (Frassinoro):</b> A. C. con R.D. n. 1764/1939	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 2014 del 11.11.1997	
<b>LAMA MOCOGNO, Capoluogo:</b> A.C. con R.D. n. 1547/1921	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 3685 del 17.10.1995	<b>Lama Mocogno, Capoluogo, bacino Panaro (053-ER-MO)</b>
<b>PIANORSO (Lama Mocogno):</b> A.C. con R.D. n. 374/1922	—	—
<b>BOCCASSUOLO (Palagano):</b> A.C. con D.P.R. n. 885/1950	—	—
<b>PAVULLO, Capoluogo:</b> A.C. con R.D. n. 2153/1934	—	—
<b>S. ANDREA PELAGO (Pievepelago):</b> A. C. con D.Lgt. n. 229/1916	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 260 del 10.3.1998	<b>Pievepelago, S. Andrea Pelago, (057-ER-MO)</b>
<b>POLINAGO:</b> A.C. con D.P.R. n. 1580/1961	—	<b>Polinago, Capoluogo, bacino Secchia (046-ER-MO/1-2)</b>
<b>SALTINO - (Prignano):</b> A.C. con R.D. n. 766/1931	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 1115 del 1.7.1997)	<b>Prignano, Saltino, bacino Secchia (051-ER-MO/1-2)</b>

Abitati da consolidare o trasferire	Approvazione perimetrazione ai sensi dell'art. 29 delle norme del P.T.P.R.	Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PAI - Allegato 4.1 Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e PS267 aggiornamento) (PS267 per il Bacino Reno)
<b>RIOLUNATO, Capoluogo</b> A.C. con D.Lgt. 299/1916, <b>GROPPO</b> A.C. con R.D. n. 374/1922, <b>ROCCOMBRELLARO</b> : A.C. con R.D. n. 374/1922	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 643 del 11.5.1998	—
<b>ROVINACCIA di CASINE (Sestola)</b> : A.C. con R.D. n. 1472/1933	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 1114 del 1.7.1997	<b>Sestola, Rovinaccia</b> , bacino Panaro ( <b>045-ER-MO</b> )
<b>ZOCCA</b> : A.C. con Del. Consiglio Regionale n. 1870 del 1983	—	—
<b>CIANO (Zocca)</b> : A.C. con Del. Consiglio Regionale n. 2665 del 1989	approvazione perimetrazione con delibera della Giunta Regionale n. 686 del 8.5.2001	<b>Zocca</b> , abitato di <b>Ciano</b> , bacino Reno ( <b>TAVOLA ER 10/A</b> )
<b>A. T. = Abitato da Trasferire</b> <b>A.C. = Abitato da consolidare</b>		

#### Appendice B1 – Elenco L1: Aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO	BACINO	CODICE DELL'AREA (PAI - Allegato 4.1 Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e PS267 aggiornamento) (PS267 per il Bacino Reno)
<b>Montese, Fosso Scarafuia e località Castelluccio</b>	<b>Panaro</b>	<b>040-ER-MO</b>
<b>Pievepelago, Sant'Anna Pelago</b>	<b>Panaro</b>	<b>041-ER-MO</b>
<b>Palagano, Macinelle e Sasso Rosso</b>	<b>Secchia</b>	<b>042-ER-MO</b>
<b>Montefiorino, Farneta</b>	<b>Secchia</b>	<b>043-ER-MO</b>
<b>Sestola, frane sx.T. Vesale . Loc. Castellaro</b>	<b>Panaro</b>	<b>044-ER-MO</b>
<b>Sestola, Rovinaccia</b>	<b>Panaro</b>	<b>045-ER-MO</b>
<b>Polinago, Capoluogo e Torrente Rossenna</b>	<b>Secchia</b>	<b>046-ER-MO</b>
<b>Frassinoro, Tolara-Sassatella-Pianelli</b>	<b>Secchia</b>	<b>047-ER-MO</b>
<b>Frassinoro, Fontanaluccia</b>	<b>Secchia</b>	<b>048-ER-MO</b>
<b>Guiglia-Montese, frane dx. sponda Panaro</b>	<b>Panaro</b>	<b>049-ER-MO</b>
<b>Palagano, Palazzo-Renella-Le Piane</b>	<b>Secchia</b>	<b>050-ER-MO</b>

<b>AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO</b>	<b>BACINO</b>	<b>CODICE DELL'AREA</b> (PAI - Allegato 4.1 Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e PS267 aggiornamento) (PS267 per il Bacino Reno)
Prignano, La Volta di Saltino	Secchia	051-ER-MO
Frassinoro, Casa Bernardi di Fontanaluccia	Secchia	052-ER-MO
Lama Mocogno, Capoluogo	Panaro	053-ER-MO
Prignano, Saltino	Secchia	054-ER-MO
Montese, Fosso Tagliati	Panaro	055-ER-MO
Fiumalbo, Bar Alpino e Ca' Scaglietti, T. Motte	Panaro	056-ER-MO
Pievepelago, S. Andrea Pelago	Panaro	057-ER-MO
Frassinoro, Boschi di Valoria	Secchia	081-ER-MO
Frassinoro, Montefiorino, Tolara	Secchia	082-ER-MO
Polinago, Cassano,	Secchia	083-ER-MO
Zocca, Ciano	Samoggia (Reno)	Tavola ER 10/A

**Appendice B2 – Elenco L2: Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)**

<b>AREE A RISCHIO DA FRANA PERIMETRATE E ZONIZZATE A RISCHIO MOLTO ELEVATO (R4) ED ELEVATO (R3)</b>	<b>BACINO</b>	<b>CODICE DELL'AREA</b> (Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia)
<b>Paoloni</b>	<b>Samoggia (Reno)</b>	<b>n. 14</b>
<b>Zocca</b>	<b>Samoggia (Reno)</b>	<b>n. 20</b>
<b>Ciano</b>	<b>Samoggia (Reno)</b>	<b>n. 21</b>
<b>Monte Corone</b>	<b>Samoggia (Reno)</b>	<b>n. 22</b>
<b>Monte Ombraro</b>	<b>Samoggia (Reno)</b>	<b>n. 23</b>

